



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 404/2013/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica	LATERZA	Presidente
Dott.	Mario	PISCHEDDA	Consigliere relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Consigliere
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo	VALERO	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 20 novembre 2013;

Vista la richiesta di parere formulata dal sindaco del **comune di Bernezzo (CN)**, in ordine alla contabilizzazione delle somme per progressioni orizzontali maturate dal personale delle ex comunità montane che transiteranno al comune.

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Visto il T.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, c. 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato questa sezione di controllo per l'odierna seduta;

Udito il relatore consigliere Mario Pischedda;

FATTO

Con nota n. 4487 in data 18 luglio 2013, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie

(nota n. 24136/2013) e pervenuta in data 25 luglio 2013, il sindaco del comune di Bernezzo pone un quesito in ordine alla contabilizzazione delle somme per progressioni orizzontali maturate dal personale delle ex comunità montane che transiteranno al comune.

In particolare, dopo aver precisato che intende assumere tramite mobilità volontaria personale della Comunità montana Valli Grana e Maira in fase di scioglimento e che la relativa spesa verrà finanziata dalla regione Piemonte in base alla l.r. 28 settembre 2012 n. 11, chiede in quale modo debbano essere allocate e finanziate le progressioni orizzontali maturate presso l'ente di appartenenza dai dipendenti che transiteranno.

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall'art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 il quale prevede che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Per l'esercizio dell'attività consultiva sono stati elaborati alcuni indispensabili requisiti di ammissibilità, sostanzialmente riconducibili ad un profilo soggettivo consistente nella legittimazione del soggetto che effettua la richiesta, ed all'ambito oggettivo della richiesta. Quest'ultimo comporta la necessità di accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, necessari per i corretti rapporti con l'azione amministrativa e con le funzioni giurisdizionali, giacché il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata formulata dal sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, e sotto quello oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con delibera n. 54/2010.

2. Merito

2.1 In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all'amministrazione richiedente per le determinazioni che la stessa è tenuta ad assumere; resta ferma, pertanto, la discrezionalità dell'ente nell'esercizio delle proprie funzioni e delle connesse prerogative gestorie.

2.2 La l.r. n. 11/2012, nell'ambito della disciplina relativa allo scioglimento delle Comunità montane e alla riassegnazione delle funzioni ai Comuni, ha stabilito alcune agevolazioni per favorire i processi di mobilità dei dipendenti delle Comunità montane verso i Comuni che facevano parte delle stesse. In particolare l'art. 18 della suddetta legge prevede che i posti vacanti nelle piante organiche dei Comuni che facevano parte delle Comunità montane interessate dal processo di scioglimento possano essere coperti con personale proveniente dai ruoli della Comunità (comma 1) mantenendo l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento (comma 6); che i processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle preesistenti comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557

e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all' articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ed all' articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane (commi 7 ed 8). A tal fine *la Regione favorisce la copertura dei posti vacanti degli organici di altri enti locali o di enti pubblici non economici con il personale proveniente dalle preesistenti comunità montane prevedendo forme di incentivazione finanziaria per dieci esercizi finanziari, nella misura del settanta per cento per i primi tre anni, del sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per cento per il quinto anno, del quaranta per cento per il sesto anno, del trenta per cento per il settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il decimo anno* (comma 3)

Il comune chiede quale sia l'esatta allocazione delle somme relative alle progressioni orizzontali maturate e precisamente se tali somme debbano essere obbligatoriamente dedotte dal fondo stabile per la produttività; oppure se, non avendo il comune disponibilità sulla parte stabile del fondo per finanziare tali voci, possa legittimamente operare un aumento della parte stabile, finalizzata a coprire tali progressioni, dando atto che l'aumento è neutro e rispetta il principio di invarianza della spesa oppure se sia possibile una deroga generale e non far transitare tali quote nel fondo dando atto che la regione coprirà anche queste voci.

Osserva la Sezione che i principi di integrità e veridicità, con i conseguenti corollari della comprensibilità e verificabilità riguardano l'intero sistema di bilancio che è costituito non solo dal bilancio di previsione e dal rendiconto ma anche "da tutti gli atti e documenti previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che sono riferibili alla programmazione, alla gestione, alla rendicontazione, alla revisione economico-finanziaria e al controllo interno (postulati dei principi contabili punto 11,28 e 29). Ciò comporta che anche nel fondo in questione dovrà essere evidenziato l'aumento destinato a coprire le progressioni del personale proveniente dalle comunità montane dando atto che l'aumento, per la percentuale coperta negli anni dall'amministrazione regionale, è neutro e rispetta il principio di invarianza della spesa.

P.Q.M.

Nelle sopra estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura della segreteria, all'amministrazione richiedente.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 20 novembre 2013.

IL RELATORE

F.to (Dott. Mario PISCHEDDA)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA)

Depositata in Segreteria il 21 novembre 2013

Il Funzionario preposto

F.to(Dott. Federico SOLA)